

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 maggio 2012, n. 8136, si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in ipotesi di trasferimento mortis causa di un'azienda. Di particolare interesse la censura dei giudici della Suprema Corte "per non aver considerato le passività inventariate" e l'interpretazione circa la possibilità di valutare l'attivo a costi storici laddove vi sia l'obbligo di redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 c.c., nella misura in cui regolarmente redatto, pur tenendo altresì conto dei mutamenti successivamente intervenuti. La distinzione tra i due scenari non è di poco conto, potendosi risolvere, in buona sostanza, nella possibilità di fare riferimento a valori storici, in luogo di quelli correnti. Ulteriormente i contribuenti possono oggi avvalersi di una previsione prima inesistente, recata anch'essa dalla Legge Finanziaria per il 2007: ci si riferisce alla fattispecie di esclusione da tassazione dei trasferimenti familiari d'azienda, piccola o grande che sia, realizzati mortis causa, a mezzo atti gratuiti o vincoli di destinazione, regolata dall'art. 3, comma 4-ter del DLgs. n. 346/1990.